



N. 287 - maggio 2021

IMPRESSE SOCIALI DI COMUNITÀ

NOTE SULL'A.S. n. 1650

Il disegno di legge **A.S. n. 1650** - del quale la Commissione Affari costituzionali del Senato avvia l'esame in sede redigente - reca "Disposizioni in materie di imprese sociali di comunità".

Esso **modifica** la disciplina normativa dell'impresa sociale, quale posta dal **decreto legislativo n. 112 del 2017**, onde introdurre, entro la tipologia di soggetti qualificabili come impresa sociale, appunto le "imprese sociali **di comunità**".

Vale premettere che il Codice del Terzo settore, recato dal decreto legislativo n. 117 del 2017, delimita (all'articolo 4) il perimetro del Terzo settore - per sua natura sottoposto alle tensioni e alla pluralità delle forme giuridiche ed organizzative che lo compongono - enumerando e definendo gli enti che ne fanno parte.

Sono così enti del Terzo settore:

- le organizzazioni di volontariato;
- le associazioni di promozione sociale;
- gli enti filantropici;
- le **imprese sociali**, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Codice del Terzo settore ammette dunque, accanto agli enti del Terzo settore 'tipici', enti 'atipici' in forma di associazione o fondazione, onde non ingessare la libertà organizzativa degli enti, soprattutto di nuova costituzione, e consentire l'emersione di nuove tipologie organizzative degli enti, in grado in futuro di svilupparsi con caratteristiche originali.

Tra gli enti 'tipizzati' secondo l'enumerazione resa dal Codice del Terzo settore, figura l'impresa sociale.

Di questa, la puntuale disciplina è contenuta nel [decreto legislativo n. 112 del 2017](#), recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale".

Vi si prevede che possano acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati (inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile) che esercitino (in conformità alle disposizioni del citato decreto n. 112) in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Le cooperative sociali e i loro consorzi (oggetto della legge n. 381 del 1991) acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti hanno applicata la disciplina dell'impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività ascrivibili ad essa, e ad alcune condizioni.

Non possono invece acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino (anche indirettamente) l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.

Tra gli elementi connotanti l'impresa sociale, beninteso, figura l'assenza di scopo di lucro.

Il decreto legislativo n. 112 enumera (all'articolo 2) le attività configurabili quali di impresa sociale, purché esercitate in via stabile e "principale" - ossia attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.

L'elencazione (suscettibile di aggiornamento mediante d.P.C.m.) resa dal decreto legislativo n. 112 del 2017 ricomprende un novero di attività: interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie o socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; formazione universitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; cooperazione allo sviluppo; attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati o di persone svantaggiate o con disabilità o beneficiarie di protezione

internazionale o senza fissa dimora in condizioni di estrema indigenza; alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; microcredito; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Su tale corpo normativo, il disegno di legge in esame innesta una specifica disciplina avente ad oggetto una impresa sociale "di comunità", secondo la dicitura impiegata inedita per la disciplina legislativa nazionale, non così a livello di legislazione regionale.

L'individuazione della impresa sociale di comunità assume un duplice criterio definitorio: territoriale e per tipologia di attività.

Per il primo riguardo, quello **territoriale**, l'impresa sociale di comunità - si prevede - stabilisce la propria sede legale ed opera "prevalentemente" nei seguenti luoghi:

- a) uno o più **Comuni individuati nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese**. La Strategia nazionale per le aree interne del Paese costituisce una delle linee strategiche di intervento dei Fondi strutturali europei del ciclo di programmazione 2014-2020, diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, definite come le aree più lontane dai poli di servizio essenziale primario e avanzato, le quali corrispondono al 60% della superficie territoriale, al 52% dei Comuni e al 22% della popolazione italiana. La Strategia è sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali (originariamente autorizzate dall'articolo 1, comma 13, della legge n. 147 del 2013). Per la Strategia nazionale il legislatore ha stanziato risorse nazionali, a partire dall'esercizio 2014, per complessivi 481,2 milioni per il periodo 2015-2023, a valere sulle risorse del Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 187 del 1983, c.d. Fondo IGRUE). Il processo di selezione delle aree è stato completato nel corso del 2017 e ha interessato aree composte da 1.060 Comuni, da poco meno di 2 milioni abitanti (dato al 2020) e un territorio di circa 51mila kmq, pari ad un sesto del territorio nazionale. Come illustrato nella [Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate](#), allegata al DEF 2021, al 31 dicembre 2020, le aree interne che hanno definito strategie d'area sono 71, con un totale di investimenti programmati di circa 1,167 miliardi di euro. Lo sforzo, che ha accumulato Amministrazioni centrali, Regioni e comunità locali, ha consentito di approvare, nel corso del 2020, 24 strategie di area (un terzo delle aree interne selezionate), portando a conclusione la fase di sperimentazione definita nell'Accordo di partenariato 2014-2020¹. I finanziamenti statali sono stati assegnati dal CIPE con le delibere 28 gennaio 2015, n. 9, 10 agosto 2016, n. 43, 7 agosto 2017, n. 80 e 25 ottobre 2018, n. 52. Inoltre, con la delibera CIPE n. 14/2019 sono state assegnate ai Patti per il Sud ulteriori risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 in favore delle Regioni, per un importo complessivo pari a 80 milioni di euro destinati all'attuazione di un "Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne". Per tale finalità, a ciascuna Regione del Sud è stato destinato un importo pari a 10 milioni di euro. Per quanto concerne il

¹ L'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei è stato adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea.

nuovo ciclo di programmazione 2021-2027, il rafforzamento della medesima Strategia nazionale è ricompreso tra le misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza², volte al miglioramento dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali. Il contributo ivi previsto risulta pari a 825 milioni di euro per il periodo 2021-2026 (a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza). Tuttavia, come chiarisce il medesimo Piano, tale contributo sarà complementare a un'azione più ampia e organica che, coinvolgendo le risorse del Fondo sviluppo e coesione, mobilerà circa 2,1 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Inoltre, l'art. 1, comma 2, lettera c), n. 12, del [decreto-legge n. 59 del 2021](#) (recante misure urgenti relative al Fondo complementare al PNRR e altre misure urgenti per gli investimenti), all'esame della 5^a Commissione del Senato al momento della redazione della presente nota ([A.S. n. 2207](#)), destina 300 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 in favore della Strategia nazionale, con riferimento al programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, da realizzazioni nell'ambito del Ministero delle infrastrutture.

- b) uno o più **piccoli Comuni** rientranti in una delle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 158 del 2017 (legge recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni e per la riqualificazione e recupero dei loro centri storici). Si tratta dei Comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti (o istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti), che presentino uno di questi profili: siano collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; o caratterizzati da marcata arretratezza economica; vi si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981; siano caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità; siano caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali; siano ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani; la popolazione residente presenti una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato; comprendano frazioni con le caratteristiche sopra ricordate; appartengano alle unioni di Comuni montani (di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010) o comunque esercitino obbligatoriamente in quella forma associata funzioni fondamentali; abbiano territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta; siano stati istituiti a seguito di fusione; rientrino nelle

² Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) costituisce un atto necessario ai fini dell'attivazione, in favore del nostro Paese e secondo le indicazioni poste dal medesimo Piano, delle risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il suddetto Dispositivo - che è previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e consente, come noto, l'attribuzione di risorse europee agli Stati membri sia a fondo perduto sia a titolo di prestiti - costituisce, per quantità di risorse allocate, il maggiore tra gli strumenti finanziari del programma *Next Generation EU* e, più in generale, il maggiore tra gli strumenti definiti dal Quadro finanziario pluriennale europeo 2021-2027. Il PNRR in esame, nell'ottica di un "approccio integrato", dà conto, in ogni caso, del complesso delle risorse del suddetto Quadro che possano essere attivate nel nostro Paese nell'arco temporale oggetto del medesimo Piano, costituito dal periodo 2021-2026.

aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

- c) **aree urbane degradate** (ai sensi dell'articolo 1, comma 431, della legge n. 190 del 2014). Tale comma 431 reca la disciplina del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. Il Piano è predisposto sulla base dei progetti di riqualificazione inviati dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali progetti sono costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il [d.P.C.m. 6 giugno 2017](#)³ dispone in ordine all'individuazione dei progetti da inserire nel Piano nazionale. Il PNRR (v. *supra*) prevede, peraltro, uno specifico ambito di intervento dedicato a rigenerazione urbana e *housing sociale*, con una dotazione di circa 9 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza. Vi si prevedono specifici investimenti (pari a circa 2,45 miliardi) dedicati alla predisposizione di programmi urbanistici di rigenerazione urbana partecipati, finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degradate, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e al miglioramento dell'accessibilità e dell'intermodalità delle infrastrutture anche allo scopo di trasformare territori metropolitani vulnerabili in territori efficienti, sostenibili e produttivi aumentando, ove possibile, il loro valore. Il PNRR, inoltre, specifica che gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo settore e la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30 per cento.

Se svolta in tale ambito territoriale (da indicarsi anche nell'atto pubblico costitutivo dell'impresa sociale), si considera - secondo il disegno di legge - di interesse generale l'attività d'impresa svolta al fine di **contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico**.

Più in particolare, la **tipologia di attività** è così scandita dal disegno di legge:

a) interventi finalizzati alla riqualificazione, potenziamento e adeguamento dei beni pubblici o beni privati di valore storico o artistico ovvero che assolvano ad un interesse pubblico, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano ovvero alla riduzione della marginalità e del disagio;

b) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;

c) attività e servizi finalizzati alla autoproduzione e autoconsumo di energia rinnovabile;

d) attività di recupero e valorizzazione (ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2017) di terreni abbandonati o incolti ovvero di aree edificate, ad uso industriale, artigianale, commerciale e turistico-ricettivo, in stato di abbandono e che siano a titolarità comunale;

e) attività di produzione e consumo di prodotti agricoli, locali e biologici, nonché realizzazione di filiere locali della raccolta e riciclo;

³ Modificato dal [d.P.C.m. 20 gennaio 2020](#).

f) attività di produzione e vendita di prodotti dell'artigianato artistico locale;

g) servizio di assistenza per la prenotazione telefonica o *online* di visite mediche e supporto tecnico per servizi sanitari; servizi di telemedicina;

h) servizi con modalità preferibilmente innovative che altrimenti non sarebbero erogati ai cittadini in assenza di prestazioni analoghe da parte di soggetti pubblici o privati, tra i quali la raccolta ed il successivo invio della corrispondenza nei centri abitati privi di ufficio postale, previa apposita convenzione con il gestore del servizio postale; servizio di biblioteca o noleggio libri; servizi di mobilità; vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità; rivendita di giornali, quotidiani e riviste; ordine e consegna di medicinali; servizi di pagamento e servizio bancomat.

Siffatte attività si intende siano svolte "in via principale", ossia i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale (secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali).

Entro la cornice definitoria così formulata, il disegno di legge mantiene una distinzione tra "impresa sociale di comunità" e "società cooperativa di comunità".

Solo per le prime è previsto un vincolo per gli statuti, vale a dire la necessaria disciplina nello statuto di alcuni profili: a) la nomina da parte degli utenti di almeno un componente dell'organo di amministrazione; b) il diritto degli utenti "cittadini" di richiedere una consultazione o di far pervenire domande anteriormente allo svolgimento dell'assemblea generale sui temi indicati all'ordine del giorno, alle quali l'organo amministrativo sia tenuto a rispondere prima dell'assemblea o durante il suo svolgimento; c) l'individuazione delle materie sulle quali l'organo amministrativo sia tenuto a richiedere il parere ai "cittadini" utenti.

Per le cooperative, rimane ferma la disciplina posta dalla legge n. 381 del 1991, relativa all'insieme delle cooperative sociali.

Inoltre il disegno di legge pone (all'articolo 1, commi 2 e 3) una 'clausola' di adeguamento della legislazione regionale così come degli statuti delle medesime imprese sociali, alle disposizioni da esso introdotte.

Secondo il IV Rapporto sull'impresa sociale di Iris Network *L'impresa sociale in Italia. Identità, ruoli e resilienza* (costruito sulla scorta dall'elaborazione dei dati Istat: "Censimento permanente delle Istituzioni non profit del 2020", anno di riferimento 2018), sono più di 22.000 le imprese sociali - considerate però quelle di fatto, non solo di diritto - le quali danno occupazione a quasi 650.000 dipendenti, pari rispettivamente al 6,3% delle istituzioni e al 71,0% dei dipendenti del settore *non profit*. Di queste, oltre la metà (57,5%) sono cooperative sociali (precisamente 12.956), seguite dalle associazioni (15,4%). Più del 40 per cento occupa più di 10 addetti. Il 46,3 per cento hanno un fatturato inferiore ai 200.000 euro, anche se il 10,8 per cento supera i 2 milioni di euro. Quasi la metà opera al Nord (47,6%), dove il 37,2% delle imprese ha un fatturato superiore ai 500.000 euro, mentre al Sud il 55,2% ha un fatturato che non supera i 200.000 euro. Il 31 per cento delle imprese sociali opera nei servizi sociali, il 19 per cento nell'inserimento lavorativo, il 18,3 per cento nel settore istruzione e ricerca, in misura analoga nella cultura e sport, l'8 per cento nella sanità.

Le disposizioni fin qui ricordate sono poste dall'articolo 1 del disegno di legge.

Il suo **articolo 2** modifica l'articolo 88 del Codice del Terzo settore, introducendovi la previsione dell'applicazione dell'**agevolazione sull'imposta regionale sulle attività produttive** (IRAP) in favore degli enti del Terzo settore, o su altri tributi di pertinenza degli enti territoriali, o la non considerazione quale attività commerciale, ai fini dell'imposizione fiscale, di alcune attività (le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati e ai familiari conviventi degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici in attuazione degli scopi istituzionali; la somministrazione, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi simili, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni: *a*) tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi; *b*) per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati) - nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea sugli aiuti di importanza minore (cosiddetto '*de minimis* ') concessi alle imprese che forniscano servizi di interesse economico generale, con menzione espressa, introdotta dal disegno di legge, dell'apposito regolamento UE n. 360 del 2012.

L'**articolo 3** modifica il Codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011; in particolare, è inciso il suo articolo 48) onde inserire le imprese sociali di comunità tra i soggetti titolati ad esercitare **la prelazione all'acquisto di beni immobili confiscati alla mafia**.

La novella incide solo sul comma 6 dell'articolo 48 del Codice antimafia, pertanto non pare disporre circa il trasferimento (da parte dell'ente territoriale) del bene immobile confiscato, per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali - di cui tratta, di quell'articolo 48, il comma 3, lettera *c*), la quale annovera tra i soggetti possibili destinatari del trasferimento le cooperative sociali.

L'**articolo 4** incrementa la dotazione del **Fondo rotativo per il sostegno alle imprese** ed agli investimenti in ricerca, per 10 milioni annui, a decorrere dal 2020 (*secondo previsione che richiede verosimilmente un aggiornamento al 2021*).

Tale incremento è finalizzato alla promozione e sviluppo delle imprese sociali di comunità.

Il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese è stato istituito dall'art. 1, comma 354, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311 del 2004). La norma prevede che esso sia "finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale". La deliberazione CIPE [n. 76/2005](#) ne fissa le modalità di funzionamento.

L'**articolo 5** modifica la legge sulle **cooperative sociali** (ossia la legge n. 381 del 1991).

Secondo l'articolo 1 della legge n. 381 citata, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) (interventi e servizi sociali); *b*) (interventi e prestazioni sanitarie); *c*) (prestazioni socio-sanitarie); *d*) (educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa); *l*) (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa) e *p*) (servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati e delle persone svantaggiate o con disabilità), dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017; lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La novella ora proposta inserisce entro l'articolo 1 della legge n. 381 del 1991 sulle cooperative sociali, nel raccordo con il decreto legislativo n. 112 del 2017, altresì la lettera *o*) dell'articolo 2 di quest'ultimo. Si tratta cioè di attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del **commercio equo e solidale** (da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile).

Una seconda novella incide sull'articolo 9, comma 3 ancora della legge n. 381 del 1991, là dove prevede che le Regioni emanino norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale.

Si aggiunge ora che le norme regionali siano altresì volte ad estendere le categorie di **persone "svantaggiate"**, il cui inserimento lavorativo è dalla disposizione vigente (articolo 2, comma 2, lettera *p*) e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017) ricompresa tra le attività proprie dell'impresa sociale.

Infine l'**articolo 6** reca la copertura finanziaria.

*Ufficio ricerche
sulle questioni istituzionali,
sulla giustizia e sulla cultura*

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.